



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI PAOLA	DR ONOFRIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIRIELLO	ANTONELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CUPIDO	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 18242/13
depositato il 31/10/2013

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRPEF-ALTRO 2008
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IVA-ALTRO 2006
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IVA-ALTRO 2007
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IVA-ALTRO 2008
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRAP 2006
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRAP 2007
 - avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 2013/000044155 IRAP 2008.
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:
CUCCINIELLO CONCETTA
VIA F.PAULO MICHETTI 1 80100 NAPOLI NA

difeso da:
GIUSEPPE URSINI DOMENICO TERRACINO
CSO UMBERTO I 191 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:
AG.RISCOSS. NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA R. BRACCO 20 80133 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 18242/13

UDIENZA DEL

19/01/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

968F

PRONUNCIATA IL:

19 GEN 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 APR. 2015

Il Segretario

[Handwritten Signature]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 31.10.2013 il ricorrente in epigrafe impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 2013/000044155 notificato il 18.6.2013, sull'autovettura AUDI A3 tg. DJ415 NW emesso da Equitalia Sud s.p.a. relativo, tra l'altro ad IRAP-IRPEF ANNO 2006, ANNO 2007, IVA ANNO 2008 (oltre ad altre sanzioni non oggetto della presente impugnazione) pretese dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Napoli, eccependo che non le sarebbero mai pervenute le cartelle esattoriali prodromiche, richiamate nel atto opposto.

Nella contumacia di Equitalia Sud s.p.a., la Agenzia delle Entrate, costituita, contesta la omessa notifica producendo propri prospetti interni da cui emergerebbe la data delle varie notifiche.

La Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, esaurita la discussione pubblica, ha provveduto come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve ritenere ammissibile l'impugnativa del preavviso di fermo. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11087/2010, hanno affermato che il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile, in quanto porta a conoscenza dell'obbligato la pretesa dell'Amministrazione e quindi fa sorgere (nell'obbligato) l'interesse

alla tutela giurisdizionale sulla legittimità della pretesa vantata nei suoi confronti.

L'opposizione è altresì tempestiva, in quanto proposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica del preavviso, sul presupposto dell'omessa notifica degli atti prodromici (cfr. Cass. 22088/2011).


L'ente impositore, costituitosi, non ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, richiamate nel preavviso di fermo con le relative date di notifica, producendo atti inidonei a fornire tale prova (meri atti interni e non relate di notifica) e pertanto il ricorso deve essere accolto, con annullamento del preavviso di fermo impugnato, regolandosi le spese, in dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 in favore della ricorrente.

Così deciso in Napoli il 19.1.2015

Il relatore



Il Presidente

